



GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, MESSA ALLA PROVA POSITIVA, PATENTE SALVA

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Il caso trae origine da un controllo stradale, nel corso del quale un automobilista veniva trovato alla guida in stato di ebbrezza, con conseguente contestazione della violazione prevista dall'art. 186 del Codice della Strada.-

A seguito dell'accertamento veniva instaurato un procedimento penale e, sul piano amministrativo, la Prefettura disponeva la revoca della patente di guida.-

Nel giudizio penale, tuttavia, l'interessato veniva ammesso alla messa alla prova, conclusasi con esito positivo, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell'art. 168-ter c.p..-

Nonostante l'esito favorevole del procedimento penale, il provvedimento prefettizio di revoca della patente veniva comunque adottato e mantenuto.-

L'automobilista aveva proposto opposizione – assistito dall'avv. Domenico Salvatore – sostenendo che mancava il presupposto essenziale per applicare quella misura:
l'accertamento definitivo del reato.-

2

LA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Potenza, con la sentenza n 553/2026, ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto prefettizio di revoca della patente.-

Il ragionamento è molto lineare.-

L'art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada prevede che la revoca della patente sia **successiva all'accertamento del reato.**-

Ma qui il punto è proprio questo: **nel caso della messa alla prova positiva, il reato si estingue, non c'è una sentenza di condanna.**-

La messa alla prova¹, infatti, è un percorso alternativo al processo ordinario: l'imputato svolge determinate attività, rispetta alcune prescrizioni e, se l'esito è positivo, **il reato viene dichiarato estinto, ma manca un vero e proprio accertamento definitivo della responsabilità penale e quindi una condanna.**-

E se manca una pronuncia che accerti la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, il Prefetto non può sostituirsi al giudice penale e decidere autonomamente che il reato sia comunque accertato.-

La sentenza richiama anche la Cassazione n. 3019/2024 e i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 75/2020: quando la messa alla prova si conclude positivamente, la Pubblica Amministrazione non può adottare automaticamente la sanzione accessoria più grave, cioè la **revoca della patente.**-

Attenzione, però: parlare di **patente salva** non significa in alcun modo lanciare un messaggio sbagliato.-

La **messa alla prova** non è un premio, non è una scorciatoia e, soprattutto, non è un incentivo a mettersi alla guida dopo aver bevuto.-

La guida in stato di ebbrezza resta una condotta gravissima, pericolosa per sé e per gli altri, capace di provocare conseguenze drammatiche sul piano umano, penale, amministrativo ed economico.-

¹ La messa alla prova è un istituto previsto dal codice penale che consente, in determinati casi e a precise condizioni, di sospendere il procedimento penale e sottoporre l'imputato a un percorso controllato: prescrizioni, attività riparative, lavori di pubblica utilità e comportamenti finalizzati alla responsabilizzazione.-